

**ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA**

**GOLF BRIANZA COUNTRY CLUB**

**STATUTO SOCIALE**

**COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE**

**Art. 1**

E' costituita una Associazione sportiva, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile e nel D. Lgs. 36/2021, attualmente senza personalità giuridica, sotto la denominazione:

**ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA**

**GOLF BRIANZA COUNTRY CLUB**

**Art. 2**

**SEDE**

L'Associazione ha sede in Usmate Velate, località Cascina Cazzù s.n.c., presso la Club House.

**Art. 3**

**CARATTERI**

1. L'Associazione è apolitica ed apartitica non ha scopi di lucro. Eventuali utili od avanzi di gestione saranno destinati allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del patrimonio dell'associazione. Pertanto è esclusa la distribuzione tra i soci, anche in modo indiretto, di utili od avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale o di qualsiasi provento delle attività durante la vita dell'associazione, se non imposte dalla legge.

2. Inoltre, in caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il patrimonio dovrà essere devoluto a fini sportivi.

## Art. 4

### SCOPO

1. L'Associazione, riconosciuta ai fini sportivi ai sensi dell'art. 10 D.Lgs. 36/2021, esercita in via stabile e principale l'organizzazione e la gestione di attività sportivo dilettantistica ai sensi dell'art. 7.1 lettera b) D.Lgs. 36/2021. Nello specifico ha per finalità l'organizzazione, lo sviluppo e la diffusione di attività sportive dilettantistiche, compresa l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento delle attività sportive e quindi, in particolare l'attività principale sarà svolta mediante la pratica e la promozione del golf a livello agonistico in gare e/o campionati riconosciuti dalla F.I.G., oltreché di altri sports, fra i propri soci. Il tutto, nel quadro, con le finalità e con l'osservanza delle norme statutarie e regolamentari con particolare riferimento alle disposizioni del CONI, nonché delle direttive della Federazione Italiana Golf, per quanto riguarda il golf, rispettivamente delle altre Federazioni sportive per quanto riguarda gli altri sports; nonché nel rispetto degli accordi e delle consuetudini internazionali per quanto riguarda i soci di Circoli e Federazioni straniere.

Nei limiti previsti dall'art. 9 D.Lgs. 36/2021 e dalla normativa di attuazione, è facoltà dell'Associazione svolgere attività secondaria e strumentale, purché strettamente connessa al fine istituzionale e nei limiti ivi indicati quali a mero titolo esemplificativo:

" attività ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa, se del caso, la gestione di un posto di ristoro;

" la promozione di attività sportiva, ricreativa, culturale e, in generale, l'attività svolta da associati o tesserati alle organizzazioni sportive di riferi-

mento anche attraverso la partecipazione a manifestazioni fieristiche, lo svolgimento di azioni pubblicitarie, l'espletamento di studi e ricerche di mercato, la predisposizione di cataloghi e qualsiasi altro mezzo di promozione ritenuto idoneo.

2. Di conseguenza:

- a) l'Associazione, per sé e per i propri soci, riconosce la giurisdizione sportiva e disciplinare della F.I.G. e si impegna a pagare le quote d'affiliazione e le quote associative stabilite dalla F.I.G.; si impegna altresì, a norma dell'art. 76 dello Statuto federale, a non adire altra autorità che non siano quelle federali ed a sottoporre ad un giudizio arbitrale definitivo la soluzione delle controversie, originate dalla attività sportiva e non rientranti nella competenza degli organi di giustizia federali, che possono essere rimesse ad arbitri ai sensi dell'articolo 808 del codice di procedura civile;
- b) non possono rivestire cariche sociali, anche di carattere sportivo, quanti con essa Associazione abbiano rapporti di lavoro anche autonomo, se coordinato e continuativo;
- c) le cariche sociali non possono essere rivestite neppure da quanti abbiano la qualifica di professionista, a termini di quanto previsto dall'art. 16 dello Statuto della F.I.G.;
- d) condizione indispensabile per essere socio è una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva.

## ENTRATE E PATRIMONIO SOCIALE

### Art. 5

Le entrate del Circolo sono costituite:

- a) dalle quote sociali;

- b) da eventuali contributi di Soci o di terzi;
- c) da tutti gli altri introiti connessi allo svolgimento delle attività sportive e sociali.

Il patrimonio del Circolo è costituito da:

- a) materiali, scorte, attrezzi, macchine, mobili e dotazioni varie;
- b) trofei di gare aggiudicati definitivamente;
- c) donazioni e lasciti;
- d) beni mobili e immobili di cui divenga proprietario e in particolare il campo da golf completo e funzionante.

#### SOCI

#### Art. 6

Fermo il rispetto del principio di democrazia interna nonché della disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, ed escludendo espressamente la temporaneità del rapporto, i soci si distinguono nelle seguenti categorie:

- A) Soci effettivi;
- B) Soci Juniores.

Condizione essenziale per l'ammissione a ogni categoria di Soci è una irrepreensibile condotta morale e civile nonché aver conseguito il diritto di utilizzo delle strutture sportive di proprietà della So.Ge.Pi. S.p.A. mediante sottoscrizione con la stessa di un contratto annuale che attribuisca tale diritto (abbonamento).

I Soci Effettivi non possono superare il numero di 600 (seicento) o il minor numero stabilito da Consiglio Direttivo.

#### A) Soci Effettivi

Sono le persone che versano la quota associativa stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo.

Essi godono di tutti i diritti e sono soggetti a tutti i doveri inerenti all'appartenenza al Circolo; hanno voto deliberativo nelle Assemblee e possono essere eletti alle cariche direttive, ove ne ricorrano le condizioni. La loro ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo del Circolo su domanda controfirmata da un Socio Effettivo, ed è subordinata al versamento della quota associativa annuale.

Il Presidente del Consiglio Direttivo provvede a dare notizia della accettazione della domanda mediante comunicazione nell'apposita bacheca.

#### B) Soci Juniores

Sono quelli che, all'atto della domanda di associazione al Circolo, hanno compiuto i 12 (dodici) anni, ma non i 20 (venti) anni.

Per la loro ammissione valgono le altre modalità stabilite per i Soci Effettivi.

Per i minorenni la domanda di associazione deve essere firmata dai genitori o da chi ne fa le veci.

I Soci Juniores corrispondono una quota associativa annua ridotta differenziata a seconda dell'età, nella misura fissata dal Consiglio Direttivo.

Entro sessanta giorni dal raggiungimento dei 20 (venti) anni, possono presentare direttamente domanda a essere ammessi alla categoria di Soci Effettivi, subordinatamente alle condizioni necessarie per tale qualifica.

D) Il Consiglio Direttivo può disciplinare inoltre l'ammissione dei non soci a frequentare gli impianti sportivi ed i locali del Circolo.

## DOMANDE DI AMMISSIONE A SOCIO

### Art. 7

Devono essere compilate a norma dell'art. 6 del presente Statuto.

A cura del Consiglio Direttivo viene tenuto un registro delle domande di ammissione a Socio. Le domande presentate dai soci Juniores per l'ammissione a Soci Effettivi hanno diritto di precedenza rispetto alle domande presentate da terzi.

Il Consiglio Direttivo può nominare una Commissione con l'incarico di esaminare le domande di ammissione a Socio e di riferire al Consiglio stesso.

## RINUNCIA ALLA QUALIFICA DI SOCIO

### Art. 8

I Soci Effettivi e Juniores che intendano rinunciare alla loro appartenenza al Circolo, devono darne comunicazione scritta entro il 31 ottobre dell'anno solare in corso. Le dimissioni hanno effetto a partire dalla fine dell'anno sociale in corso. Le dimissioni comunicate successivamente alla data suddetta comportano l'iscrizione automatica al Circolo per l'anno sociale successivo e il conseguente obbligo di pagamento delle relative quote sociali. Le quote sociali non sono trasmissibili, se non per causa morte, né rivalutabili.

## CONTRIBUTI ASSOCIATIVI

### Art. 9

Tutti i Soci sono tenuti a corrispondere i contributi associativi. L'ammontare delle quote e di tutti gli altri contributi associativi, sono stabiliti anno per anno dal Consiglio Direttivo per ciascuna categoria di Soci.

I Soci, compresi i dimissionari, sono obbligati al versamento della eventuale quota di ripartizione a saldo della gestione dell'anno precedente.

I Soci golfisti sono tenuti a corrispondere, inoltre, la quota corrispettiva della tessera della Federazione Italiana Golf.

Le quote della Federazione Italiana per altri sport, attività o giochi, non sono obbligatorie.

#### ANNO SOCIALE - VERSAMENTO CONTRIBUTI

##### Art. 10

L'anno sociale corrisponde all'anno solare.

Le quote sociali dei Soci Effettivi e Juniores debbono essere versate entro il 31 gennaio di ogni anno presso la Segreteria del Circolo; in caso di ritardato pagamento sono dovuti gli interessi di mora, al tasso stabilito dal Consiglio Direttivo e comunque in misura non inferiore al tasso ufficiale di sconto.

#### OSPITI

##### Art. 11

I Soci Effettivi possono invitare saltuariamente familiari e amici al Circolo secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo può ospitare temporaneamente persone di nazionalità italiana o straniera nei locali del Circolo e sui campi di gioco.

#### ASSEMBLEA

##### Art. 12

L'assemblea dei Soci è composta da tutti i soci. Tutti hanno diritto di voto.

I soci minorenni vengono rappresentati, con diritto di voto, dall'esercente la potestà genitoriale che ha sottoscritto la domanda di ammissione a socio

del minore.

Essa viene convocata presso la sede sociale, in via ordinaria, entro i primi 120 (centoventi) giorni successivi alla chiusura dell'anno sociale.

I Soci aventi diritto a parteciparvi devono essere informati mediante avviso affisso nei locali del Circolo almeno dodici giorni prima della data di convocazione, indicante la data della riunione nonché l'ordine del giorno.

In caso di particolare urgenza l'Assemblea può essere convocata a mezzo telegramma, fax o posta elettronica da inviarsi almeno sei giorni prima della data di convocazione.

L'Assemblea è Ordinaria e Straordinaria a sensi di Legge e di Statuto.

L'Assemblea Ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei Soci aventi diritto al voto.

L'Assemblea in seconda convocazione ha luogo un'ora dopo la prima convocazione ed è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti.

L'Assemblea Straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza dei due terzi dei Soci aventi diritto di voto e in seconda convocazione un'ora dopo la prima convocazione con la presenza di almeno un quinto dei Soci aventi diritto di voto. Le deliberazioni sono adottate in ogni caso con la maggioranza dei votanti, senza tener conto delle astensioni.

Le Assemblee sono presiedute dal Presidente del Circolo.

In caso di suo impedimento o di sua assenza sono presiedute dal Vice Presidente o dal Socio Effettivo a tal fine designato dall'Assemblea.

L'Assemblea nomina un Segretario e, occorrendo, due scrutatori scegliendo

doli tra i soci presenti. Di ogni Assemblea si deve redigere verbale firmato dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea.

L'Assemblea Ordinaria delibera nell'ambito delle finalità del Circolo, ha competenza generale e in particolare provvede in merito a quanto segue:

- a) approva i bilanci entro 120 giorni dalla chiusura dell'anno sociale;
- b) delibera sulla relazione del Consiglio Direttivo e sulle questioni tecniche e sportive che il Consiglio Direttivo ritenga opportuno di sottoporre all'Assemblea;
- c) nomina il Presidente del Circolo da scegliersi tra i Soci Effettivi;
- d) nomina altri due Consiglieri per la formazione del Consiglio Direttivo scegliendoli tra i Soci Effettivi. In caso di parità di voti tra gli ultimi eletti, viene nominato Consigliere il Socio con maggiore anzianità di appartenenza continuativa al Circolo;
- e) nomina un Collegio di Revisori dei Conti composto da due membri, da scegliersi tra i Soci effettivi aventi competenza amministrativa;
- f) nomina un Collegio di Probiviri, composto da tre membri, da scegliersi tra i Soci Effettivi, con esclusione di coloro che ricoprono altre cariche sociali.

L'Assemblea Straordinaria delibera in merito a quanto segue: a) modifiche dello Statuto Sociale;

- b) operazioni di acquisto, vendita e/o permuta di beni immobili;
- c) costituzione o modifica di diritti reali immobiliari;
- d) scioglimento del Circolo;
- e) modalità della liquidazione e destinazione delle attività sociali residue dopo l'avvenuta estinzione delle passività. Gli introiti derivanti dalle ope-

razioni di cui ai punti b) e c) sopra descritti debbono essere interamente reinvestiti nel Circolo per il perseguimento esclusivo dell'attività sportiva.

La convocazione dell'Assemblea Ordinaria e/o Straordinaria dei Soci Effettivi, può avvenire in qualsiasi momento su iniziativa del Presidente, su delibera del Consiglio Direttivo, su richiesta dei Revisori dei conti o di tanti Soci che rappresentino almeno un terzo dei Soci aventi diritto al voto.

Le richieste di convocazione dell'Assemblea devono sempre essere accompagnate dalle indicazioni dell'ordine del giorno.

La convocazione dell'Assemblea deve essere fatta dal Presidente in tutti i casi sopra elencati.

Ove questi sia impedito, o non vi adempia entro i termini di quindici giorni dalla presentazione della richiesta stessa, la convocazione viene eseguita validamente a cura del Vice Presidente o del Collegio dei Revisori.

È possibile tenere le riunioni dell'Assemblea, con interventi dislocati in più luoghi, audio/video collegati, e ciò alle condizioni previste dalla legge, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali.

. In tutti i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

. E' in ogni caso necessario che:

- comunque debbono essere presenti nel medesimo luogo il presidente ed il segretario della riunione;

- vi sia la possibilità, per il presidente, di identificare i partecipanti, di regolare lo svolgimento assembleare e di constatare e proclamare i risultati delle votazioni;

- venga garantita la possibilità di tenere il verbale completo della riunione;

- venga garantita la discussione in tempo reale delle questioni, lo scambio di opinioni, la possibilità di intervento e la possibilità di visionare i documenti, da depositarsi presso la sede nei giorni precedenti l'adunanza;
- sia garantita la possibilità di partecipare alle votazioni;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e in maniera simultanea alla votazione sugli argomenti posti all'ordine del giorno nonché di trasmettere, ricevere e visionare documenti;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio collegati o audio-video collegati - a cura della Società - nei quali gli intervenienti possono affluire.

In presenza dei suddetti presupposti, l'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente e dove deve pure trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

In caso di assemblea con intervenuti dislocati in più luoghi audio collegati o audio-video collegati, per lo svolgimento delle proprie funzioni, il presidente dell'assemblea può farsi coadiuvare da uno o più assistenti presenti in ciascuno dei luoghi audio collegati o audio-video collegati. Analoga facoltà è in capo al soggetto verbalizzante per lo svolgimento delle proprie funzioni

E' in facoltà di ogni Socio di farsi rappresentare in Assemblea da altro Socio che abbia diritto di intervenire, mediante rilascio di apposita delega scritta.

Un Socio non può avere più di cinque deleghe.

Il Presidente ed i membri del Consiglio Direttivo non possono essere dele-

gati.

I Soci che risultino essere in arretrato con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle Assemblee, né conferire deleghe.

#### PRESIDENTE - VICE PRESIDENTE

##### Art. 13

Il Presidente è il legale rappresentante ufficiale del Circolo e provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio.

Il Presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutti i poteri a lui spettanti, indicati negli articoli precedenti e seguenti, possono essere esercitati dal Vice Presidente.

L'eventuale nomina del Vice Presidente, ove non vi abbia provveduto l'Assemblea, è affidata al Consiglio Direttivo il quale lo sceglie tra i suoi membri.

#### CONSIGLIO DIRETTIVO

##### Art. 14

Il Consiglio Direttivo è l'organo delegato dall'Assemblea dei Soci al raggiungimento degli scopi che il Circolo si propone. Il Consiglio Direttivo è composto da due Consiglieri nominati dall'Assemblea ai sensi dell'art. 12, e dal Presidente.

I Consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il Consiglio designa nel suo seno un Tesoriere e provvede alla nomina di un Segretario, anche non Socio.

Qualora, per qualsiasi causa, vengano a mancare uno o più Consiglieri, ma non più della metà, è in facoltà del Consiglio Direttivo di completare me-

diante cooptazione il numero dei propri membri, salvo ratifica delle nomine così avvenute da parte della successiva Assemblea.

Essi restano in carica sino alla scadenza dell'intero Consiglio.

Qualora vengano a mancare complessivamente più della metà dei membri del Consiglio Direttivo deve essere convocata senza indugio l'Assemblea affinché provveda al rinnovo del Consiglio.

Il Segretario del Consiglio Direttivo partecipa alle riunioni e ne redige e conserva i verbali.

E' fatto divieto ai membri del Consiglio Direttivo di ricoprire qualunque carica in altre società e associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciute dal CONI, ovvero nell'ambito di diverse discipline facenti capo al medesimo ENTE di promozione sportiva.

## DELIBERAZIONI E COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

### Art. 15

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono valide quando alla riunione sia presente la maggioranza dei suoi membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità decide il voto del Presidente. Ogni componente del Consiglio Direttivo che per tre volte consecutive non partecipi alle riunioni senza giustificarne la causa decade dal mandato e viene sostituito per cooptazione ai sensi dell'art. 11.

Il Consiglio Direttivo si riunisce in via ordinaria possibilmente una volta al mese per convocazione del Presidente e in via straordinaria ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno, oppure quando ne venga fatta ri-

chiesta da un terzo dei suoi componenti o dal Collegio dei Revisori.

La convocazione è fatta dal Presidente per lettera da spedire almeno otto giorni prima dell'adunanza a ciascun Consigliere e Revisore dei conti; in caso di urgenza può essere fatta per telegramma o telefax o posta elettronica da spedire almeno un giorno prima.

La riunione è valida anche senza formale convocazione, se siano presenti tutti i Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria del Circolo, fatta eccezione per quei soli poteri che lo Statuto riserva all'Assemblea.

In particolare il Consiglio Direttivo:

- a) decide sulle domande di ammissione a Socio;
- b) provvede alla conservazione e miglioria del patrimonio del Circolo e alla sua amministrazione;
- c) conviene, stipula, risolve, modifica, rinnova contratti di locazione, di gestione, di leasing, di compravendita di mobili, di comodato, di fornitura, di somministrazione, di appalto e ogni altro contratto che ritiene utile per gli scopi sociali; gli introiti derivanti dalle operazioni di cui sopra, debbono essere interamente reinvestiti nel Circolo per il perseguimento esclusivo dell'attività sportiva;
- d) assume e licenzia personale, di qualunque categoria, fissandone le attribuzioni e i compensi;
- e) provvede alla compilazione delle norme di funzionamento della sede sociale e dei regolamenti interni;
- f) compila i bilanci e la relazione sull'attività svolta nel corso dell'esercizio

da sottoporre all'Assemblea; convoca quest'ultima secondo le modalità e i termini previsti dal presente Statuto;

g) determina il numero delle varie categorie di Soci fatta eccezione per i Soci Effettivi già determinati dall'art. 3 del presente Statuto;

h) determina le quote sociali per ogni categoria di Soci;

i) decide, con apposita delibera, la esclusione dei Soci come stabilito dall'art. 19.

## COMMISSIONI SPORTIVE

### Art. 16

#### A) Gioco Golf

Il Consiglio Direttivo nomina, e occorrendo revoca, una commissione sportiva composta da tre a cinque membri da scegliersi tra i Soci Effettivi.

Nomina inoltre un Presidente della commissione sportiva scegliendolo tra i suoi membri.

I membri di tale commissione durano in carica sino a quando dura in carica il Consiglio che li ha nominati.

La commissione sportiva provvede:

- alla compilazione del calendario gare;
- a disciplinare l'uso degli impianti sportivi e le eventuali modifiche occasionali degli stessi;
- alle eventuali modifiche delle formule delle gare previste dal calendario;
- alla formazione, allenamento e disciplina delle squadre rappresentative del Circolo;
- a stabilire e modificare gli Hcp dei giocatori;
- a stabilire l'ordine di partenza delle gare;

- allo svolgimento dei corsi giovanili e alla scelta dei maestri per detti corsi;
- l'organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento delle attività sportive;
- al controllo dell'efficienza dei campi in occasione di gare.

Deve invece sottoporre al Consiglio Direttivo:

- l'approvazione del calendario gare;
- le eventuali modifiche permanenti degli impianti sportivi;
- l'organizzazione di gare e di altre iniziative sportive.

#### B) Altri sport e giochi

Il Consiglio Direttivo può nominare altresì delle speciali commissioni per regolamentare gli altri sport e gli altri giochi, per formulare i relativi calendari e svolgere corsi di addestramento.

### COMMISSIONE DISCIPLINA

#### Art. 17

La Commissione di disciplina di prima istanza si compone di tre membri effettivi (ed un supplente), viene eletta dall'Assemblea e resta in carica per un triennio.

Nomina un Presidente al suo interno.

La Commissione è chiamata a giudicare di tutti i casi di indisciplina, di inosservanza delle norme federali, nonché di scorretto comportamento morale, civile e sportivo dei Soci.

Interviene su segnalazione inviata dal Consiglio, dalla Commissione Sportiva o da un Giudice Arbitro in occasione di gare sugli impianti della As-

sociazione.

Può irrogare le seguenti sanzioni:

- 1) ammonizione;
- 2) sospensione temporanea;
- 3) radiazione.

Per il relativo procedimento si applicano le vigenti disposizioni regolamentari della F.I.G. relative alla materia disciplinare, in quanto compatibili.

#### Art. 18

La Commissione di disciplina di seconda istanza si compone di tre membri effettivi (ed uno supplente), viene eletta dall'Assemblea e resta in carica per un triennio.

Nomina un Presidente nel suo interno.

La Commissione è competente a giudicare sui ricorsi promossi dai diretti interessati avverso provvedimenti emessi dalla Commissione di prima istanza.

Per il relativo provvedimento si applicano le vigenti disposizioni regolamentari della F.I.G. relative alla materia disciplinare, in quanto compatibili.

La proposizione del ricorso alla Commissione di seconda istanza ha effetti sospensivi in ordine al provvedimento impugnato.

#### REVISORI DEI CONTI

#### Art. 19

Il Consiglio dei Revisori dei conti si compone di due membri. Essi controllano la gestione amministrativa del Circolo, verificano i bilanci da sotto-

porre alla approvazione dell'Assemblea e redigono apposito rapporto di verifica.

Prendono parte alle sedute del Consiglio Direttivo col solo voto consultivo.

#### COLLEGIO DEI PROBIVIRI

##### Art. 20

Il Collegio dei Probiviri interviene nelle vertenze non sportive sorte nell'ambito del Circolo e che interessano uno o più Soci o il Circolo stesso e trasmette al Consiglio Direttivo, per gli eventuali provvedimenti disciplinari, le proprie conclusioni.

Si compone di tre membri i quali provvedono a nominare tra loro il Presidente.

Esso si raduna su motivata richiesta di almeno uno dei Soci interessati alla vertenza, oppure su richiesta di un membro del Consiglio Direttivo.

La richiesta, da chiunque provenga, deve essere fatta per iscritto.

Dopo aver udito le parti interessate ed espletate tutte le indagini che ritenga opportune, presenta per iscritto le proprie conclusioni, corredate da eventuali documenti e prove, al Consiglio Direttivo che deciderà in merito.

#### GRATUITA' DELLE CARICHE

##### Art. 21

Tutte le cariche sono gratuite.

Il Consiglio Direttivo può tuttavia attribuire un rimborso spese forfetario a persone che esplichino una attività continuativa a favore del Circolo.

Non possono rivestire cariche sociali, anche di carattere sportivo, coloro

che abbiano rapporti di lavoro col Circolo e non abbiano la qualifica di dilettante secondo le regole approvate dal Royal and Ancient Golf Club di St. Andrews.

## INCOMPATIBILITA' DELLE CARICHE

### Art. 22

Le cariche sociali sono fra loro incompatibili. In caso di incompatibilità l'interessato deve optare entro trenta giorni per una delle cariche a cui è stato eletto. In caso di mancata opzione decade dalla carica più recente. Le cariche rimaste vacanti a seguito di opzione o di mancata opzione sono ricoperte in base alla graduatoria dei non eletti.

Per gli Amministratori è fatto espresso divieto di ricoprire cariche sociali in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciute dal CONI, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.

## REGOLE DEL GIOCO GOLF

### Art. 23

Per quanto non previsto dalle disposizioni che precedono, queste si intendono integrate, per quanto riguarda l'attività sportiva, dalle norme della Federazione Italiana Golf.

In caso di controversie relative all'attività sportiva deve essere fatto ricorso alla Federazione Italiana Golf, la cui decisione resta vincolante a tutti gli effetti.

## LIQUIDAZIONE DELLE ATTIVITA' SOCIALI

### Art. 24

In caso di cessazione dell'attività sociale l'Assemblea Straordinaria, convocata ai sensi di Statuto, nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri e delibera in merito alla destinazione per fini sportivi delle attività sociali residue dopo l'avvenuta estinzione delle passività.

#### ESCLUSIONE

##### Art. 25

L'appartenenza al Circolo, in qualità di Socio, con qualsiasi qualifica, vincola gli associati all'osservanza delle norme del presente Statuto e l'adesione al sodalizio li assoggetta automaticamente alla normativa dallo stesso prevista.

Il Socio in arretrato nel pagamento dei contributi associativi a norma degli artt. 3, 6 e 7 del presente Statuto, viene considerato moroso qualora non provveda al pagamento di quanto dovuto entro trenta giorni dal sollecito inviato dal Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata.

Il Consiglio Direttivo può escludere dal Circolo:

- a) i Soci morosi;
- b) i Soci che non mantengano una irrepreensibile condotta morale e civile, subordinatamente al parere favorevole del Collegio dei Probiviri.

#### LAVORATORI E VOLONTARI

##### Art. 26

I lavoratori dell'Associazione hanno diritto ad un trattamento economico e normativo ai sensi dell'art. 25 ss D.Lgs.36/2021, secondo il principio di pari dignità ed opportunità, in quanto compatibili, le norme di legge sui rapporti di lavoro nell'impresa.

Ai lavoratori subordinati, in particolare, si applicano le disposizioni di cui

agli artt. 26, 34 e 35 D.Lgs. 36/2021.

Ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale si applica l'art. 37 D.Lgs. 36/2021.

L'Associazione può altresì stipulare contratti di apprendistato per garantire la formazione dei giovani atleti ai sensi dell'art. 30 D.Lgs. 36/2021.

Ricorrendone i presupposti, l'attività di lavoro sportivo può costituire oggetto di un rapporto di lavoro subordinato o di un rapporto di lavoro autonomo, anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative ai sensi dell'articolo 409, comma 1, n. 3 cc. Per quest'ultima si applica l'eccezione prevista alla presunzione di rapporto subordinato di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

Ricorrendone i presupposti, l'attività di lavoro sportivo può essere altresì oggetto di prestazioni occasionali secondo la disciplina dell'articolo 54-bis D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

Sono ammesse altresì le prestazioni sportive dei volontari, ivi compresi i dipendenti pubblici, purché non siano retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Per tali prestazioni sportive possono essere rimborsate esclusivamente le spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente. Tali rimborsi non concorrono a formare il reddito del percipiente.

Le prestazioni sportive di volontariato sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rap-

porto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario e' socio o tramite il quale svolge la propria attività sportiva.

E' previsto in ogni caso l'obbligo di assicurare per la responsabilità civile verso i terzi i volontari, in capo all'Ente che si avvalga del loro operato, anche mediante polizze collettive, secondo le linee guida di cui al D.M. 6 ottobre 2021, del Ministero dello Sviluppo economico di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.

## CONTROVERSIE

### Art. 27

Tutte le controversie e le contestazioni di qualsiasi genere, le quali avessero a sorgere fra i soci, fra i soci e la società o gli Amministratori o i Liquidatori, in dipendenza dell'interpretazione ed esecuzione del contratto societario o del presente statuto, nonché quelle promosse da Amministratori, Liquidatori e Sindaci, ovvero nei loro confronti, sia durante la vita che durante la liquidazione della società, che le parti non siano in grado di risolvere in via amichevole, qualora compromittibili in arbitri, saranno definitivamente risolte in via rituale secondo diritto, sentite le parti, da tre arbitri amichevoli compositori nominati dal Presidente del Tribunale di Milano su istanza anche di una sola delle parti in contrasto.

La sede dell'arbitrato dovrà essere fissata in Italia, gli arbitri applicheranno il diritto italiano.

La decisione degli arbitri sarà finale e vincolante per le parti.

F.to Roberto Colombo

F.to Margherita Mussi